

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 26/C

N. 27/C

N. 28/C

N. 29/C

(2005/2006)

Riunioni del

3 gennaio 2006

9 gennaio 2006

12 gennaio 2006

16 gennaio 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 26/C – RIUNIONE DEL 3 GENNAIO 2006**

1. APPELLO CALCIATORE CARIDI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE, PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 23.12.2005)

Con ricorso del 27.12.2005, Alessandro Caridi, calciatore tesserato per la presente stagione sportiva per l'A.C. Monopoli, trovato positivo al controllo antidoping in ordine alla gara Monopoli/Noicattaro, proponeva reclamo avverso la sospensione cautelare inflittagli dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale resa nota con il C.U. n.77 del 23 dicembre 2005, assumendo di aver fatto uso, in ragione di una affezione dermatologica, del Gentalyn Beta crema, come prescrittogli dal suo medico curante ed anche da una struttura sanitaria pubblica ed evidenziando che la WADA non comprende tali preparati, a base di glucocorticosteroidi, tra i medicinali vietati.

La prima questione che si pone è quella attinente al se, come ha ritenuto almeno implicitamente la Commissione disciplinare nel provvedimento qui impugnato, la sospensione cautelare sia provvedimento automatico in ragione della riscontrata positività, o meno.

La recente giurisprudenza di questa Commissione è consolidata nel ritenere il contrario, in ciò sostanzialmente sostenuta dalle stesse disposizioni della F.I.G.C.: infatti, antecedentemente, la sospensione era inflitta dal Presidente Federale, con provvedimento amministrativo, mentre ora è previsto l'intervento di due organi giudicanti, la Commissione Disciplinare appunto e, in secondo grado, la C.A.F.; la modifica normativa così introdotta suffraga la tesi della valutabilità del provvedimento, atteso che, in caso contrario, sarebbe certo stata ultronea la previsione del possibile intervento di due organi giudicanti.

Ciò premesso, il ricorso appare fondato: la prescrizione del Gentalyn Beta crema sia dal medico curante, che dalla ASL di Bari è documentalmente provata, mentre la positività risulta riscontrata in ordine a glucocorticosteroidi, la cui inclusione tra le sostanze vietate risulta, dubitativamente, valutata dalla WADA solo nel marzo 2005.

Se è vero che il Caridi non ha previamente avvisato il personale preposto al controllo dell'impiego da parte sua del medicinale in questione, cosa difficilmente spiegabile, è però anche vero che, allo stato degli atti, non sussistono certezze circa un abuso del farmaco (o di farmaci simili) né sulla inclusione o meno della sostanza rinvenuta tra quelle proibite.

Anche in ragione della valutazione della misura dell'eventuale sanzione applicabile, deve concludersi nel senso che nel caso di specie non sussistono i pre-

supposti per irrogare il provvedimento cautelare della sospensione, come del resto non ha neppure escluso la Procura antidoping in udienza all'esito di un meditato, apprezzabile intervento.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Caridi Alessandro, annulla l'impugnata delibera e revoca il provvedimento di sospensione cautelare.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. 27/C – RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 2006**

- 1. APPELLO DEL SIG. ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
- 2. APPELLO DEL SIG. BLONDET GIOVANNI, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
- 3. APPELLO SIG. PREZIOSI ENRICO, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO FEDERALE E ART. 11 BIS C.G.S.**(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)
- 4. APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 3 E 4, C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)

Il Procuratore federale, con atto del 5 settembre 2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C gli intestati incolpati, nonché la società genoana, in questa sede reclamanti, contestando loro la violazione del combinato disposto degli artt. 27 dello Statuto federale e 11-bis C.G.S., nonché la responsabilità diretta ed oggettiva della società Genoa, in conseguenza della proposizione di azioni giudiziarie innanzi al Tribunale civile di Genova contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Successivamente i medesimi soggetti hanno esperito azione anche dinanzi al

giudice amministrativo, ricorrendo in particolare al T.A.R. del Lazio per chiedere l'annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. del 27 luglio 2005 e di questa C.A.F. in data 8-16 agosto 2005.

Di qui l'ulteriore atto di deferimento della Procura Federale, in data 1° dicembre 2005, riferito ai medesimi capi di imputazione.

La Commissione Disciplinare ha dapprima respinto, con ordinanza, l'istanza di rinvio, formulata dalla Procura Federale con l'adesione della difesa degli incolpati, del procedimento instaurato in seguito al primo atto di deferimento al fine di riunirlo con l'ulteriore procedimento connesso al secondo deferimento (per il ricorso al T.A.R. del Lazio), quindi, confermando con le motivazioni di cui appresso la detta ordinanza ("il deferimento risale al 5 settembre 2005; il procedimento ha già subito un rinvio a nuovo ruolo ed è completamente istruito, solo in attesa di una decisione del merito, la quale non può essere ritardata oltre; non vi sono ragioni plausibili per un rinvio né tali dimostrate dalle due parti in causa; non esiste infine alcun obbligo processuale di concedere un rinvio richiesto unicamente per una riunione ad altro procedimento in istato diverso. Per completezza va ricordato che il provvedimento di riunione dei procedimenti non è previsto come obbligatorio da nessuna norma del C.G.S. ed a causa della sua natura essenzialmente discrezionale il diniego non è neppure censurabile quale vizio del procedimento"), ha deliberato, in relazione al primo deferimento, di infliggere la sanzione di un anno di inibizione a ciascuno dei deferiti, nonché, a carico della società genoana, tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 e l'ammenda di € 10.000,00.

Con il reclamo in trattazione, i deferiti e la società genovese di appartenenza sono insorti avverso la detta decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, deducendo vizi inficianti il procedimento tenutosi presso la medesima Commissione, nonché, comunque, vizi ed errori che inficerebbero, nel merito, la decisione stessa.

Come ribadito in sede di udienza i reclamanti, con l'adesione peraltro della Procura Federale, hanno insistito, in via preliminare, per la riunione del presente procedimento con quello promosso sulla base del deferimento in data 1° dicembre 2005, con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e rimessione delle parti dinanzi all'Organo di giustizia di prime cure.

In verità, nella medesima sede, le parti reclamanti hanno anche chiesto che questa Commissione si pronunciasse altresì, pregiudizialmente, sul (dedotto) vizio di nullità della decisione impugnata per mancata corrispondenza del *decisum* alla contestazione da parte dell'Organo requirente.

La Procura Federale ha controdedotto in udienza in ordine a tale censura.

La Commissione d'Appello Federale, sentite le parti, ha deciso di pronunciarsi in ordine alle sole questioni preliminari e pregiudiziali.

La questione di nullità non può però essere affrontata e decisa in questa sede, in quanto, siccome pregiudiziale di merito, presuppone, appunto, una valutazione del merito della pronunzia impugnata (corrispondenza tra chiesto e pronunziato) che risulta preclusa ed assorbita dalla risoluzione delle questioni preliminari di ordine procedurale sollevate dalle parti *in limine litis*.

Come è noto (anche per il regime processual-penalistico), la natura esclusivamente processuale di siffatte questioni rende la loro risoluzione logicamente e giuridicamente preliminare (appunto) alla definizione nel merito della pretesa punitiva azionata. E ciò anche per evidenti esigenze di speditezza e certezza del rapporto processuale.

Ciò premesso, sussistono in effetti motivi perché, sul punto, le istanze delle parti vengano accolte.

E' vero, ed è principio ben noto a questa Commissione, che la riunione dei procedimenti è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed insindacabili del Collegio giudicante, ma in questo caso è il presupposto dell'apprezzamento intervenuto in primo grado che si appalesa fallace, ovvero la "riunione ad altro procedimento in istato diverso".

E', infatti, evidente che trattasi, in realtà, di un unico procedimento dove le azioni degli incolpati, l'oggetto delle cui contestazioni non mutava nella sostanza, risultano evidentemente avvinte, seppur esperite in tempi diversi, dal vincolo della "continuazione".

Cosicché la mancata considerazione della unicità sostanziale del procedimento ha prodotto un indebito frazionamento del procedimento stesso, con le evidenti possibili ricadute pregiudizievoli a carico degli incolpati stessi, relativamente, ad esempio, al possibile accumularsi di diverse sanzioni in relazione ad azioni diverse ma rientranti nel medesimo disegno comportamentale.

Hanno ragione, pertanto, le parti a dolersi del mancato rinvio concesso in primo grado in vista della riunione (in senso formale) dei procedimenti.

Il sopraesposto vizio procedurale, potendo comportare un *vulnus* delle prerogative di difesa e di tutela degli incolpati, anche in relazione alla garanzia del diritto ad un pieno contraddittorio, comporta, in accoglimento degli appelli, l'annullamento della decisione, ai sensi dell'art. 33, comma 5, ultimo periodo C.G.S., con rinvio alla Commissione Disciplinare per il nuovo e complessivo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dai Sigg. Zarbano Alessandro, Blondet Giovanni, Preziosi Enrico e dal Genoa Cricket and F.C. di Genova, viste le questioni preliminari di rito, in accoglimento, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S.. Ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per nuovo esame di merito e dispone la restituzione delle tasse versate.

5. APPELLO DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 dell'1.12.2005)

Avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti, il calciatore Franchitti Stefano proponeva appello alla C.A.F. richiedendo copia degli atti a mezzo di tempestivo preavviso.

In data 24.12.2005 inviava i motivi reclamo, richiedendo l'annullamento della

delibera della Commissione Disciplinare esclusivamente per mancato rispetto del contraddittorio, in violazione dell'art. 37.4 C.G.S., avendo la stessa Commissione Disciplinare provveduto a notificare il deferimento del 3.10.2005, non in Via Mistruzzi 29, Roma, domicilio del Franchitti correttamente indicato dalla Commissione Tesseramenti, bensì in Via Casilina 1205, Roma (sede della società in favore della quale era tesserato il Franchitti) Roma VIII.

L'appello deve essere accolto.

Infatti, il comma 4 dell'art. 37 C.G.S. prevede che “Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Franchitti Stefano, annulla l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S.. Ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di merito e dispone la restituzione della tassa versata.

ORDINANZE

6. APPELLO DEL GENOA CRICKET F.C. AVVERSO L'OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” AI SENSI DELL'ART. 99/BIS, RELATIVO AL CALCIATORE NOCERINO ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. SAN PAOLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell'8.9.2005)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello come innanzi proposto dal Genoa Cricket F.C. di (Genova).

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 28/C – RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2006**

1. APPELLO DEL F.C. BOZNER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE DI CELLO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005)

Al termine della gara Bozner/Castelbello del 30.10.2005 il calciatore Di Cello Franco veniva sanzionato con provvedimento di espulsione diretta per avere, ancora sul terreno di gioco, profferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara e per aver tentato di aggredire lo stesso lungo il tragitto verso gli spogliatoi. Soltanto l'intervento dei compagni di squadra del Di Cello, scongiurava il contatto fisico.

Questi i fatti, il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore con la squalifica fino al 30.04.2006, punizione ridotta poi, in seconde cure, dalla competente Commissione Disciplinare, ad 8 giornate di gara.

Avverso la prefata pronunzia, interponeva ampio ed articolato appello innanzi alla C.A.F. il F.C. Bozner, preceduto da preannuncio del 28.11.2005, deducendo, in primis, una diversa ricostruzione fattuale degli eventi nonché errata interpretazione ed applicazione dell'art. 14 comma 2 bis, lettera a), C.G.S.. Concludeva, quindi, nel senso di una riduzione della squalifica da 8 a 2 giornate di gara.

L'appello della F.C. Bozner proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile, ma non può essere accolto.

La C.A.F., quanto al primo profilo dedotto, osserva che la società ricorrente ripropone in questa sede le medesime argomentazioni addotte sia in primo che in secondo grado. E tuttavia, tale vaglio di merito in punto di fatto, risulta precluso a questa Commissione ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

In merito alla seconda censura, ad avviso della società reclamante il comportamento del calciatore andrebbe qualificato unicamente antisportivo, ingiurioso e/o irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara ex art. 14 comma 2 bis, lettera a), C.G.S., per il quale sarebbe prevista una sanzione di 2 giornate di squalifica e non come condotta violenta per la quale è appunto prevista la sanzione di 8 giornate di squalifica.

La predetta doglianza non può trovare accoglimento è ciò sulla base di due ordini di motivi: l'esame del dato letterale della norma de qua prevede per comportamenti antisportivi, ingiuriosi e/o irrispettosi la sanzione **minima** di 2 giornate di squalifica. Cioè a dire che l'Organo di Giustizia Sportiva ben potrebbe applicare sanzioni più gravi dovendo attenersi unicamente, nel minimo, a quella indicata dalla norma.

Inoltre la richiesta, meno grave, qualificazione del comportamento del calciatore Di Cello appare fondato sull'errata considerazione che la condotta dello stesso

possa essere qualificata violenta solo in presenza di contatto fisico con l'arbitro ovvero nel caso di "consumazione" della violenza.

In realtà, per condotta violenta, deve intendersi infatti, a parere di questa C.A.F., ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo, identificabile congiuntamente sia in relazione al danno, od al pericolo di danno, per l'incolumità altrui, sia in relazione ad un connotato psicologico di intenzionalità, cioè di gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità altrui. Elementi che, nel caso di specie, coesistono e che soltanto l'intervento di forze esterne (compagni di squadra) hanno scongiurato.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene congrua e condivisibile la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Bozner di Bolzano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.S.D. GRAVINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MONTALTO OMAR FINO AL 20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005)

La A.S.D. Gravina Calcio ed il suo dirigente Omar Montalto, hanno presentato ricorso ritenendo eccessivo il provvedimento di inibizione per lo stesso nella misura di 2 mesi e 14 giorni.

In data 6.11.2005 nel corso della gara Gravina Calcio/Atletico Tremestieri, terminata con il punteggio di 2 a 1, la Società ricorrente aveva utilizzato il calciatore Antonio Condorelli, n. 6 di maglia, che è risultato tesserato anche con la A.S. Real Gravina e quindi con doppio tesseramento.

A causa di tale irregolarità proponeva reclamo la Soc. Atletico Tremestieri, a seguito del quale il Giudice Sportivo di 2° Grado, presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile, infliggeva alla Gravina Calcio la perdita della gara per 0-3 oltre all'ammenda di € 150,00, alla squalifica di due giornate del calciatore Antonio Condorelli e alla inibizione, fino al 20/1/2006 di Omar Montalto, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra.

A seguito dell'esame degli atti processuali appare a questa Commissione equo ridurre al "presofferto" la sanzione della inibizione inflitta al Montalto, tenuto, altresì, conto che per vicende simili sono state inflitte sanzioni di minore entità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara parzialmente accolto l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Gravina Calcio di Gravina di Catania (Catania) limitando la sanzione inflitta al Sig. Montalto Omar al presofferto e dispone la restituzione della tassa reclamo.

3. APPELLO DELL'A.C. BARANZATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. BARANZATESE/ACCADEMIA SAN LEONARDO DEL 30.10.2005

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 18 del 24.11.2005)

L'A.C. Baranzatese ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico che ha inflitto alla Società ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara A.C. Baranzatese/Accademia S.Leonardo del 30.10.2005 con il punteggio di 0 a 3, nonché la squalifica per una gara del calciatore Sharka Endri.

Occorre preliminarmente rilevare, senza entrare nel merito del ricorso, che la delibera impugnata risulta pubblicata nel C.U. n. 18 del 24 novembre 2005 e il ricorso risulta invece spedito soltanto in data 3.12.2005 e, quindi, allorché era scaduto il termine massimo di 7 giorni stabilito dall'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne deriva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e deve essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Baranzatese di Baranzate di Bollate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DELLA S.S.C. GIUGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASTALDO FERDINANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 170/C del 4.1.2006)

Il Giudice Sportivo squalificava per cinque giornate il calciatore della S.S. Giugliano Castaldo Ferdinando, perché nel corso della gara Latina/Giugliano dell'11.12.2005 poneva una mano al collo, pur senza stringerlo, di un assistente arbitrale (C.U. n. 147/C del 13 dicembre 2005).

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C respingeva il reclamo proposto dal Castaldo Ferdinando ritenendo congrua la sanzione (C.U. n. 170/C del 4 gennaio 2006).

Ricorreva alla Commissione d'Appello Federale il Castaldo Ferdinando sostenendo come la delibera impugnata fosse lacunosa nelle motivazioni, e comunque palesemente contraddittoria e omissiva su punti decisivi prospettati nel ricorso proposto alla Commissione Disciplinare.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1. C.G.S, che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Giugliano di Giugliano in Campania (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

5. APPELLO DELL'A.S.D. FAVARO 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESTRE/FAVARO 1948 DEL 6.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia a nuovo ruolo l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Favaro 1984 di Favaro Veneto (Venezia).

6. APPELLO DELL'U.S. OLIMPIA PALAZZOLO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL CALCIATORE LAMPREDI FABIO, DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. LAMPREDI ANDREA E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell'1.12.2005)

Il Procuratore Federale rilevato dalla documentazione acquisita che in data 13.3.2005, durante l'incontro Olimpia Palazzolo - F.C. Mercatale, il calciatore Leonardo Salvatici veniva colpito volontariamente e ripetutamente dal calciatore Lampredi Fabio che, al 38' del primo tempo, addirittura sferrava nei confronti del primo un violentissimo pugno al volto;

accertato che per la violenza del colpo subito, il Salvatici perdeva completamente i sensi e veniva trasportato in autoambulanza in ospedale dove gli veniva riscontrato trauma cranico con una prima prognosi di 20 gg.;

preso atto che l'episodio e le condotte anzidette, pur sfuggite all'arbitro, venivano dal Lampredi Fabio sostanzialmente ammesse in un'intervista pubblicata in data 15.3.2005 sul quotidiano "La Nazione";

valutato inoltre che il contenuto della dichiarazione suddetta non è stato oggetto di richiesta di rettifica alla testata giornalistica anzidetta né dallo stesso intervistato né dalla relativa società;

considerato che dalla panchina della Olimpia Palazzolo, l'allenatore della stessa, Sig. Lampredi Andrea, istigava il fratello Lampredi Fabio a colpire ripetutamente il Salvatici Leonardo, proferendo ad alta voce la frase "Mi ha rotto i coglioni, Tiragliela";

deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana:

1. il Sig. Lampredi Fabio calciatore della società Olimpia Palazzolo;
2. il Sig. Lampredi Andrea allenatore della Società Olimpia Palazzolo;
3. la società Olimpia Palazzolo;

per rispondere:

i primi due, della violazione di cui all'art.1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) C.G.S., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari;

la società Olimpia Palazzolo della violazione dell'art.2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ritenuta provata la responsabilità degli incolpati infliggeva:

- al calciatore Lampredi Fabio la squalifica per anni uno
- all'allenatore Lampredi Andrea la inibizione per otto mesi
- alla U.S. Olimpia Palazzolo l'ammenda di euro 500,00

Ricorrevano innanzi la Commissione d'Appello Federale gli incolpati sostenendo una erronea valutazione e/o interpretazione delle risultanze processuali nonché contraddittorietà e/o nullità della motivazione che non aveva considerato i buoni precedenti disciplinari.

Chiedevano pertanto il proscioglimento dagli addebiti o, in subordine una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Risulta dagli atti come, specie in occasione degli incontri disputati sul campo della Olimpia Palazzolo con la F.C. Mercatale, la U.S. Sambuca, la A.S. Impruneta e la U.S. Piandisco, vi fosse un atteggiamento provocatorio ed intimidatorio sistematicamente assunto dall'allenatore della Olimpia Palazzolo, Lampredi Andrea e dai giocatori, specie il Lampredi Fabio.

Per quanto concerne il grave atto di violenza perpetrato da Lampredi Fabio ai danni del calciatore Salvatici nel corso della gara del 13.3.2005, la responsabilità dell'autore è stata accertata oltre che dalle testimonianze rese dai tesserati esaminati, anche dall'ammissione che lo stesso Lampredi fece nel corso dell'intervista resa al giornalista Bartoletti Leonardo, pubblicata su "La Nazione" del 15.3.2005. È ben vero il Lampredi. Nel corso del suo interrogatorio (cita. All.31), ha cercato di smentire quanto riportato nell'articolo stampa, ma alla domanda se avesse sporto querela contro il giornalista, ha dichiarato di non averne intenzione.

La tendenza del Lampredi Fabio a praticare un giuoco duro, talvolta gratuitamente violento e ad assumere atteggiamenti intimidatori nei riguardi dei calciatori avversari durante le gare, è stata da lui mostrata in più occasioni, come risulta dalle dichiarazioni rese dai tesserati esaminati. Particolarmente gravi sono apparsi anche gli episodi che lo hanno visto protagonista ai danni dei calciatori Dell'Olio Niccolò, Brilli Lorenzo e Mascia Giuseppe. I gesti violenti non sono mai stati rilevati dai direttori di gara perché, evidentemente, il Lampredi ha sempre avuto cura di agire quando l'attenzione dell'arbitro era rivolta da altra parte.

Anche il comportamento scorretto ed in stridente contrasto con i principi di sana competizione e sportività tenuto spesso da Lampredi Andrea, appare emergere in tutta evidenza da quanto acquisito agli atti dell'inchiesta. Frasi come: "Tiragli - Tenete gomiti alti" e simili, non possono essere considerate come incoraggiamento o incitamento rivolto ai propri calciatori per un maggiore impegno agonistico, bensì uno stimolo esplicito a praticare un giuoco estremamente duro, se non addirittura violento.

Le sanzioni comminate sono poi congrue, commisurate - anche benevolmente - in relazione a quanto contestato ed accertato; in linea poi con la giurisprudenza adottata in casi analoghi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Olimpia Palazzolo di Incisa Valdarno (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CANNAVACCIUOLO VINCENZO FINO AL 23.10.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 01.12.2005)

La S.S.C. Gragnano ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, infliggeva al dirigente Cannavacciuolo Vincenzo la sanzione sportiva della inibizione a svolgere ogni attività fino al 23.10.2008.

A sostegno del gravame la società ricorrente eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di difesa in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe deliberato senza provvedere alla convocazione della società che aveva fatto espressa richiesta di essere ascoltata in sede di discussione. Inoltre la ricorrente assume che la decisione impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione per giustificare la grave sanzione inflitta.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, per quanto concerne il primo motivo di gravame è appena il caso di rilevare che la richiesta di essere ascoltata in sede di discussione, peraltro inoltrata oltre i termini regolamentari, è stata comunque rispettata con telegramma inviato alle ore 9.06 del 25.11.2005 con il quale il presidente della Società Gragnano è stato convocato dalla Commissione Disciplinare per le ore 16.00 del successivo 28.11.2005 (vedi copia telegramma in atti).

Destituito di ogni fondamento risulta, poi, il secondo motivo di gravame.

La Commissione Disciplinare ha infatti accertato che al termine della gara Comprensorio Gelbison/Gragnano del 23.10.2005, un gruppo di sostenitori della società Gragnano è entrata negli spogliatoi forzando un cancello e ha aggredito il massaggiatore della società locale. Tra questi tifosi è stato riconosciuto il Sig. Cannavacciuolo Vincenzo il quale ha colpito al volto un tesserato della società avversaria in modo così violento da farlo cadere a terra.

Orbene, la Commissione Disciplinare ritenuto correttamente il fatto di inaudita gravità ha adeguatamente sanzionato l'episodio con una motivazione da ritenersi certamente congrua avendo affrontato ogni utile aspetto della vicenda.

Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8. APPELLO REAL PANARO SBB AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL PANARO/VIRTUS CAMPOSANTO DEL 12.11.2005

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2005)

La Società Real Panaro S.B.B. ha presentato ricorso alla Commissione

Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna chiedendo la vittoria della gara perduta sul campo contro la Virtus Camposanto in quanto la stessa avrebbe utilizzato sei calciatori “fuori quota”, mentre la normativa ne consente al massimo l'utilizzazione di cinque.

La Commissione Disciplinare adita ha dichiarato inammissibile tale reclamo in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere proposto al Giudice Sportivo.

La Società ricorrente, sostiene che l'illegittima utilizzazione di un calciatore attenga non alla regolarità o meno della gara ma alla “posizione dei tesserati”.

In altri termini la Real Panaro ritiene che la competenza del Giudice Sportivo con, di conseguenza, l'onere delle procedure di cui all'art. 24 commi 3 e 5 C.G.S. (preannuncio del reclamo entro le 24 ore successive alla gara) sia riferibile esclusivamente ai fatti “immediatamente percepibili dal comune osservatore sotto il profilo naturalistico” e non ai fatti inerenti, si ripete, la posizione dei tesserati (disciplinata questa dall'art. 42 comma 3 C.G.S.), ricorribili questi, alla Commissione Disciplinare.

Ritiene la Commissione che l'art. 42 comma 3, faccia riferimento esclusivamente alla **regolarità** del tesseramento dei partecipanti alla gara e non alla loro effettiva partecipazione che attiene, come esattamente indicato dalla Commissione Disciplinare, al regolare svolgimento della gara.

Né ha pregio l'argomentazione relativa alla impossibilità, nel caso di specie, del rispetto del termine delle 24 ore in quanto la distinta dei calciatori è a conoscenza degli interessati nell'immediatezza della gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Real Panaro SBB di Bomporto (Modena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

9.APPELLO DELLA S.C. CITTANOVESE AVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTANOVESE/POLISTENA DEL 22.10.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 7.12.2005)

La C.A.F., trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, per l'esame di merito, per quanto di competenza e dispone la restituzione della tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 29/C – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2006.**

1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ SAMBENEDETTESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 80/C del 20.10.2005)

1) La verifica CO.VI.SO.C.

In data 27 gennaio 2005 appartenenti alla Commissione Vigilanza Società e Calcio (per brevità CO.VI.SO.C.) effettuavano una verifica ispettiva presso la sede della S.S. Sambenedettese s.r.l. e accertavano che detta società aveva trasmesso in data 14 maggio 2004 documenti con valori difformi da quelli riscontrati proprio in occasione della verifica medesima. Sulla scorta di tali documenti la Sambenedettese aveva ottenuto l'iscrizione al campionato 2004/2005, in base a quanto stabilito dalle disposizioni federali contenute nel Comunicato Ufficiale 167/A del 30 aprile 2004.

1.1.) Il calcolo dei parametri e gli ammortamenti

In particolare la società, nei prospetti trasmessi alla CO.VI.SO.C., aveva indicato un parametro PA pari a 0,10 ed un parametro PD pari a 0,50, entità rientranti nei limiti previsti dall'allegato B) al Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30 aprile 2004.

Gli ispettori CO.VI.SO.C. avevano invece provveduto a ricalcolare sulla scorta della situazione contabile al 31 marzo 2004 ed avevano individuato, per contro, valori negativi e difformi, ossia, rispettivamente -0,96 e -74,06. Sulla scorta di tali conteggi il valore della carenza patrimoniale da ripianare - alla data del 31 marzo 2004 - sarebbe ammontato ad euro 552.963,44, in modo tale da ripristinare la misura minima del parametro PA, di 0,08.

Gli ispettori specificavano altresì che le differenze tra il comunicato da parte della società ed il riscontrato in sede di verifica erano dovute alla mancata imputazione della perdita di euro 521.472,00 ed al mancato inserimento dei 9/12 degli ammortamenti risultanti al bilancio al 30 giugno 2004, per euro 20.936,00.

Conseguenza di tali risultati era che la società, alla data del 31 marzo 2004, si era trovata nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 c.c. (oggi 2482-ter c.c.), venendo ad essere priva del requisito prescritto dal comma 1) lett. F) del sopra menzionato allegato B) al Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30 aprile 2004.

2) Il deferimento del Procuratore Federale

Sulla scorta di tali risultati ispettivi il Procuratore Federale deferiva, in data 23

maggio 2005, alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il presidente pro tempore della S.S. Sambenedettese s.r.l. e la società medesima per rispondere, il primo, della violazione degli articoli 7 commi 1 e 3 e dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e la seconda della violazione dell'art. 2 comma 4 del medesimo codice per responsabilità diretta per le violazioni contestate al proprio presidente.

3) la difesa della S.S. Sambenedettese s.r.l.

Nella memoria difensiva svolta nel proprio interesse, la Sambenedettese chiedeva alla Commissione Disciplinare di dichiarare la nullità del deferimento, in quanto il presidente all'epoca dei fatti in contestazione non era Umberto Mastellarini, nei cui confronti era stato chiesto il deferimento, ma Mario Bianchi, che rimase in carica sino al 16 settembre 2004. Secondo l'impostazione difensiva l'esclusione della persona oggetto del differimento avrebbe costituito causa di travolgimento del differimento medesimo anche per la Sambenedettese.

Nell'affrontare gli argomenti relativi alla situazione debitoria, la società rilevava che:

I) l'indebitamento al 31 marzo 2004 era pari ad euro 826.000,00, che venivano rettificati in attivo con un coefficiente di rapporto R/I pari a 2,4, inserendo ricavi per euro 2.002.000,00;

II) lo stato patrimoniale metteva in luce solo apparentemente una perdita di euro 500.535,94, mentre la situazione patrimoniale al 31 marzo 2004 non presentava la perdita sì come prospettata, in quanto teneva conto delle cosiddette sopravvenienze attive, indicate come ricavi presunti: ossia crediti maturandi al 31 marzo 2004, ma da incassare al 31 dicembre 2004, per euro 437.928,52. Operando tale calcolo si arrivava ad una perdita di euro 52.647,42 con conseguente coefficiente di rapporto superiore ai minimi richiesti per i parametri P/A e P/D;

III) il prospetto P/A (sulla scorta dell'art. 85 par. IV N.O.I.F) presenterebbe un rapporto tra patrimonio netto contabile e attivo patrimoniale pari a 0,10580765, stabilendo l'allegato B) al Comunicato Ufficiale 162/A lett. E) una misura minima dello 0,08 per società nella medesima posizione della Sambenedettese che non si sono avvalse dell'art. 18 della legge 91/1981;

IV) anche il prospetto P/D sarebbe differente, venendo ad assumere un valore di 0,499696131, mentre il minimo richiesto è pari allo 0,25;

V) sulla scorta di tali considerazioni la società non verserebbe, pertanto, nelle condizioni critiche previste dall'art. 2447 c.c. (oggi 2482-ter del medesimo codice).

Osservava ancora la Sambenedettese come la perdita di esercizio pari ad euro 500.535,94, sì come risultante dalla verifica ispettiva, era stata determinata omettendo di valutare: i contributi della Lega (pari ad euro 75.000,00), le fatture di acquisto emesse dalla società Galex (al cui importo la medesima avrebbe rinunciato, in quanto legata alla precedente proprietà, per un valore di euro 296.979,22), i contributi comunali (pari ad euro 75.709,30, versati però in periodo successivo e relativo all'esercizio 2005/2006): tutte voci inerenti a ricavi maturandi, il che porterebbe ad una perdita pari a "soli" euro 52.647,42.

Secondo l'impostazione difensiva, la perdita come determinata dagli ispettori CO.VI.SO.C. non poteva rivestire alcuna credibilità, in quanto presentava solamente documenti contabili registrati e non esaustivi in ordine al lasso temporale considerato perché sprovvisti dei relativi documenti giustificativi, e perché incerti rispetto ai movimenti che sarebbero stati ufficializzati solo in bilancio, in modo tale da poter modificare il risultato della perdita, nel senso sopra prospettato.

Viene rilevato dalla difesa della Sambenedettese come le rettifiche a bilancio vengano operate a fine anno e non alla data del 31 marzo: la situazione presentata alla CO.VI.SO.C. - pertanto - era ancora fluida e non cristallizzata, come invece in periodo successivo alla data del 31 di marzo medesima.

Con riferimento agli ammortamenti, sempre viene osservato che i 12/12 sono iscritti regolarmente al bilancio al 31 dicembre, e, pertanto il mancato inserimento dei 9/12 non può ritenersi illecito.

Anche per quanto attiene al profilo riguardante la mancata ricapitalizzazione della società, la Sambenedettese ritiene di non aver superato i limiti imposti dalle norme, trovandosi applicazione il disposto dell'art. 2446 c.c. e non quello ex art. 2447 stesso codice.

Ed in effetti il capitale della società sarebbe stato azzerato per perdite (pari ad euro 911.231,00) e successivamente ricostituito attingendo dalla riserva dei versamenti soci in conto copertura perdite per euro 571.802,00, riducendo quindi le perdite stesse ad euro 328.429,00, con aumento contestuale del capitale ad euro 339.429,00, contro versamento soci da offrire in opzione alla pari ai soci in proporzione delle rispettive quote possedute. In data 12 aprile 2005 è stata, di conseguenza, operata la riduzione del capitale ad euro 11.000,00, con assorbimento della perdita sì come appena quantificata.

La difesa conclude, infine, asserendo che, in ogni modo, non si sarebbe trattato di documenti viziati da mendacio, ovvero alterati, in quanto inesistente la falsificazione di propri documenti contabili.

4) La sentenza della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con decisione 7 ottobre 2005, pubblicata con comunicato ufficiale n. 80/C in data 20 ottobre 2005, deliberava di prosciogliere dalle imputazioni contestate, rispettivamente, Umberto Mastellarini per non aver commesso il fatto e la S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l. perché il fatto non sussiste.

Nella motivazione della delibera la Commissione Disciplinare in primo luogo affrontava il problema del rapporto tra la responsabilità del legale rappresentante e quella della società rappresentata, chiarendo come possano sussistere due ipotesi di tale istituto: una prima, che viene definita responsabilità mediata, che si riferisce a comportamenti e condotte del legale rappresentante che - se commessi da un semplice tesserato - comporterebbero il coinvolgimento a titolo di responsabilità oggettiva della società e che viene invece considerata come diretta per il solo fatto che a compierli è proprio il legale rappresentante; una seconda, che quel giudice definisce come responsabilità non mediata e, pertanto, responsabilità diretta

in senso tecnico, e che si verifica quando l'agire del legale rappresentante si concretizza nel solo mezzo attraverso cui la persona giuridica manifesta ed attua la propria volontà, quale conseguenza dello svolgersi del rapporto organico tra soci, assemblea e componente di governance.

Secondo la Commissione Disciplinare la condotta dell'organo di governance consegue e non precede la formazione della volontà dei soci e solo un atto di disconoscimento espresso o tacito potrebbe valere ad impedire gli effetti nella sfera giuridica della società medesima. Nel caso in esame, pertanto, si verserebbe in ipotesi in cui le vicende ascrivibili alla società sono del tutto separate da quelle relative al suo legale rappresentante, con la conseguenza che non si può sostenere la nullità del deferimento per eventuale erronea identificazione del soggetto che agiva per la persona giuridica.

Nel merito la Commissione Disciplinare esaminava la portata delle norme da applicare.

In primo luogo sosteneva che - nell'emanare il C.U. n. 162/A del 30 aprile 2004 - il legislatore federale ha voluto instaurare un sistema di controlli preventivi, in modo tale da agevolare l'operato della CO.VI.SO.C. nella sua funzione istituzionale di accertare l'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato. Secondo tale impostazione le comunicazioni dei dati entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva rivestono natura provvisoria di un bilancio di previsione.

Secondo la Commissione, pertanto, le valutazioni in merito alla sufficiente capitalizzazione della società devono essere riferite ai tempi tecnici dell'esercizio contabile secondo i dettami e le regole del codice civile, che richiedono la copertura di situazioni debitorie consolidate e non di partite correnti: a tale verifica la società avrebbe regolarizzato la situazione con l'assemblea tenuta in data 10 marzo 2005, con ricostituzione del capitale al minimo legale.

La Commissione, inoltre, prendeva atto della sussistenza di irregolarità di natura formale e di dati incongruenti, ma non rilevava attività di alterazione, ovvero falsificazione dei dati contabili, elemento questo ritenuto essenziale per la configurazione della violazione delle norme contestate.

5) Il ricorso del Procuratore Federale

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare sopra descritta proponeva appello il Procuratore Federale, sostenendo che:

l) la documentazione prodotta dalla società non possedeva i requisiti di idoneità per suffragare le ipotesi difensive descritte negli atti processuali di parte avversa. Secondo la Procura Federale, infatti, pur avendo sostenuto la società che nel conto economico mancavano nel computo contributi della Lega per euro 75.000,00; sopravvenienze attive per euro 296.979,00 (originate da asserita rinuncia da parte di un creditore della Sambenedettese) nonché contributi comunali per euro 75.709,00, la medesima non produceva alcuna di tali pezze giustificative delle relative affermazioni;

II) nel bilancio acquisito e datato 30 giugno 2004 (che rivestirebbe i caratteri della definitività ed immutabilità) non erano riportate tra i componenti positivi le sopravvenienze attive che risultavano nella situazione prodotta e cristallizzata dalla società alla data del 31 marzo 2004;

III) i calcoli relativi ai prospetti dei parametri P/A e P/D non erano, in ogni modo, corretti, ma erano inferiori ai minimi previsti dalla normativa contenuta nell'art. 85 paragrafo IV delle N.O.I.F.

Infatti non veniva riportata la perdita di euro 520.000,00, che se inserita, anche a voler prendere in considerazione tutti gli altri elementi riportati nella memoria difensiva, avrebbe portato ad un calcolo del rapporto P/A pari e 0,055, inferiore al minimo consentito di 0,08. Ed ancora, in accademica ipotesi di eliminazione dei finanziamenti soci postergati e contestati dagli ispettori CO.VI.SO.C. - in quanto relativi al rinunce a crediti effettuati da persone che non rivestivano la qualità di socio - i rapporti tra P/A e P/D sarebbero stati sempre inferiori a quanto previsto per legge;

IV) il Procuratore Federale chiedeva in ogni caso l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della Sambenedettese all'epoca dei fatti;

V) in riferimento alla qualificazione della falsificazione il Procuratore Federale sosteneva che lo spirito del legislatore è proprio quello di sanzionare tutti i comportamenti che si concretizzano in una rappresentazione di una situazione contabile gravemente difforme dal vero, realizzata attraverso l'indicazione di dati contabili non veritieri.

6) Le controdeduzioni della difesa della Sambenedettese

I) la difesa insisteva nella eccezione di nullità dell'intero deferimento, viziato ab origine dall'errata identificazione del legale rappresentante della Sambenedettese all'epoca dei fatti in contestazione, affermando, altresì la assoluta carenza dell'elemento soggettivo con riguardo alla contestazione di intenzionale falsificazione dei documenti oggetto dell'incolpazione medesima;

II) con riferimento alla rinuncia al credito proposta da Galex s.r.l., la difesa contestava l'interpretazione formulata dal Procuratore Federale del contenuto dell'art. 2214 c.c., in quanto riduttivo e limitativo della concreta applicazione delle norme che disciplinano la tenuta dei libri contabili, concludendo per la validità e congruità del documento prodotto (come all. 107) dove sarebbe stata conclamata la regolarità dell'operazione, con riguardo all'inserimento in contabilità in modo valido;

III) ancora, la difesa sosteneva che i proventi straordinari fossero stati correttamente inseriti in contabilità in quanto nel bilancio erano state considerate - correttamente - le cifre nel loro ammontare complessivo;

IV) la difesa sosteneva, inoltre, che la contestazione relativa alla mancata compilazione dei prospetti P/A e P/D sarebbe stata tardiva e non ammissibile, per questo, in secondo grado.

7) La decisione di questa Commissione d' Appello Federale

La Commissione d' Appello Federale osserva:

Nell'allegato B al Comunicato Ufficiale 162/A sono stabilite le condizioni per l'iscrizione ai campionati professionistici della stagione sportiva 2004/2005.

In particolare sono richiesti: I) il rispetto dei criteri di natura economica e finanziaria validi per il rilascio delle licenze UEFA; II) l'assenza di debiti nei confronti dell'Erario con riferimento ai contratti con i tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; III) l'assenza di debiti caduti al 30 aprile 2004 sempre con riferimento ai lavoratori e tesserati e nei confronti di enti previdenziali e fondo di fine carriera; IV) l'assenza di debiti scaduti al 30 giugno 2004 sia nei confronti di F.I.G.C., sia delle Leghe che di società affiliate alla F.I.G.C., ed anche quei debiti che derivino dal trasferimento di calciatori, nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti che abbiano il riconoscimento di istituzioni calcistiche nazionali ovvero internazionali; V) il rispetto del rapporto PA contenuto nell'art. 85 paragrafo IV delle N.O.I.F., con riguardo ad una situazione patrimoniale cristallizzata al 31 marzo 2004 nella misura minima di 0,10 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale, ovvero nella misura minima di 0,08 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di attivo patrimoniale per quelle società che non si sono avvalse della facoltà indicata nell'art. 18-bis della legge 91/81 (introdotto con legge 27/2003), nonché il rispetto del rapporto PD indicato nell'art. 85 paragrafo V delle N.O.I.F., sempre stabilita al 31 marzo 2004 con indice minimo di 0,25 unità di patrimonio netto contabile per ogni unità di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; VI) l'assenza delle condizioni che consentano l'applicazioni del disposto dell'art. 2447 c.c. e, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 2446 c.c., che siano stati formalizzati gli adempimenti ivi previsti.

Gli accertamenti effettuati presso la sede della Sambenedettese dagli ispettori CO.VI.SO.C. in data 27 gennaio 2005 hanno evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

A) nella nota integrativa al bilancio 30 giugno 2004 viene dichiarato che i soci hanno versato a dicembre 2004 la somma di euro 207.000,00 necessaria per ottenere dall'istituto di credito Tercas s.p.a. il rilascio di fideiussione bancaria a favore della Lega Calcio. Tale versamento non è transitato per le casse sociali in quanto erogato direttamente dal socio di maggioranza Bathford Ltd (con sede in Manchester, UK, che possiede 9.900 quote, mentre 1.100 sono di titolarità di Umberto Mastellarini) in favore di Tercas medesima: secondo gli ispettori tale operazioni non rileva in quanto rimane un rapporto circoscritto tra Bathford e Tercas;

B) al 27 gennaio 2005 non si era ancora provveduto a ripianare le perdite maturate al 30 giugno 2004;

C) al 30 settembre 2004 la Sambenedettese non aveva provveduto al saldo di debiti scaduti nei confronti dell'Erario (IVA, IRPEF ed addizionali) per euro 316.317,00,

quando già era stata effettuata ispezione CO.VI.SO.C. in data 25 giugno 2004;
D) nei confronti dell'ENPALS risultava un debito complessivo pari ad euro 233.988,00;

E) pur avendo aderito al cosiddetto condono tombale, istituito con legge 289/2002, la società non ha provveduto al saldo delle rate concordate con l'amministrazione finanziaria, con conseguente inefficacia del condono medesimo;

F) gli ispettori hanno dichiarato di aver effettuato il calcolo dei parametri P/A, P/D ed R/I con riguardo alle situazioni contabili al 31 marzo ed al 30 settembre 2004 e con riferimento ai dati riportati nel bilancio al 30 giugno 2004.

Il conteggio ha evidenziato parametri peggiori rispetto a quelli inviati dalla società. In particolare:

F1) il bilancio al 30 giugno 2004 è stato approvato con l'assemblea del 30 dicembre 2004;

La posta relativa ai "diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere di ingegno" è stata iscritta tra le attività con valore netto di euro 211.330,00: di tale importo, la somma di euro 5.091,00 è costituita dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, mentre per il residuo di euro 206.239,00 non è stata fornita spiegazione alcuna, non essendo, tra l'altro, mai stato ammortizzato detto ammontare;

F2) la voce proventi straordinari per euro 101.979,00 non è stata oggetto di riscontri oggettivi;

F3) la società ha esibito agli ispettori CO.VI.SO.C. una situazione contabile con perdita in formazione di euro 151.375,00;

G) nell'evidenziare una assoluta carenza di informazioni da parte della Sambenedettese sulle poste inserite ed esposte nel bilancio al 30 giugno 2004 e per le situazioni patrimoniali al 31 marzo ed al 30 settembre 2004, gli ispettori CO.VI.SO.C. hanno accertato una perdita di euro 901.231,00 al 30 giugno 2004 ed una perdita di euro 1.052.606,00 al 30 settembre 2004 e fronte di un capitale sociale di euro 11.000,00;

H) inoltre, l'asserita ricapitalizzazione per euro 571.801,82 non è stata considerata come aumento di capitale in quanto, come sopra anticipato, si tratta di versamenti non provenienti dai soci attuali, ma da Alessandro Gaucci e da Galax s.r.l., e pertanto non possono essere considerati come provenienti da soci, ma come debiti verso terzi;

I) la società non ha provveduto al pagamento delle rate di condono e dei contributi ENPALS, essendo quantificato nei confronti degli istituti previdenziali un debito scaduto di euro 233.988,00 e nei confronti dell'erario di euro 316.000,00;

L) il calcolo dei parametri è totalmente difforme da quello proposto ed inviato dalla Sambenedettese, come sopra osservato al punto 2) in merito al calcolo dei parametri medesimi.

Tali premesse consentono di poter affermare che nella contabilità della Sambenedettese si sono verificate irregolarità sia di natura formale sia di carattere sostanziale, irregolarità che evidenziano confusione e non correttezza sotto un profilo contabile, ma che non travalicano quei limiti che portano ad una affermazione di falso nelle scritture contabili della società.

Per poter affermare che i dati indicati nel bilancio e nelle scritture contabili in

genere (e successivamente comunicati all'autorità di controllo) è necessaria la presenza di un elemento strettamente connesso alla frode che è strumentale per la falsificazione medesima e che comporta ulteriori indagini da parte degli organi inquirenti.

Nel caso delle scritture esibite dalla Sambenedettese si può rilevare che le poste ed i conti in contestazione sono modificati nel tempo e differenti, ma in ogni modo, attengono ad una situazione in divenire, con riferimento a determinati momenti temporali del medesimo esercizio contabile, ma non si può effettuare una similitudine che affermi che ciò che è irregolare (ovvero modificato nel tempo) sia per ciò stesso affetto da falsità.

Nel mutuare alcuni principi giuridici dalla giurisprudenza di carattere penale si può individuare - tra le altre - la decisione della Cassazione Sez. V, sent. n. 5399 del 12 giugno 1984, che ha affermato che l'erronea valutazione delle poste attive e passive di una società non è idonea a realizzare il reato di false comunicazioni sociali, il cui elemento soggettivo richiede l'intenzione di porre in essere una situazione ingannevole.

Ancora la Cassazione, Sez. V, sent. n. 6881 dell' 1 giugno 1999 ha affermato che il delitto di false comunicazioni sociali, contenuto nella formulazione dell'art. 2621 c.c. (nella versione, ovviamente, del 1942), si concretizza in una particolare ipotesi di falso ideologico in scrittura privata che vede come oggetto la rappresentazione di circostanze di fatto con riferimento alle condizioni economiche della società in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi.

Infine, la Cassazione Sez. V, sent. n. 1358 del 06-02-1987 ha ritenuto che si ravvisa il delitto di falso ideologico - che può essere paragonato nei contenuti e nei presupposti al falso in comunicazioni sociali - seppur in atto pubblico - qualora sia presente il dolo generico

Ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico. Tuttavia, ciò non comporta la conseguenza che il dolo sia per così dire *in re ipsa*, dovendo, esso, essere sempre provato con rigore e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione della persona nei cui confronti di contesti l'ipotesi delittuosa in esame, come nelle ipotesi in cui risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, poiché il nostro ordinamento non contempla la figura del falso documentale colposo. Con riferimento anche all'ipotesi del bilancio della S.S. Sambenedettese, si può affermare che il dolo si manifesta attraverso segni esteriori, ossia quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico. Viene ad assumere valore, pertanto, (e soprattutto ai fini della prova) l'eventuale scopo perseguito dagli amministratori della società calcistica in esame, con la conseguenza che l'indagine comporta che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti. E ciò, con riguardo a quanto sopra riassunto e compendiato non si ravvisa nel caso in esame.

Per tali motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

2. APPELLO DEL SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE A TEMPO INDETERMINATO DI CUI ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005)

Con nota del 6.7.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, tra gli altri, Pieroni Ermanno nella sua qualità di amministratore unico della società Ancona Calcio S.p.a.; società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 10.8.2004.

Lo deferiva per le gravi irregolarità commesse nella gestione della società che avevano dato luogo, oltre che al fallimento, a fatti di (presunto) rilievo penale in relazione ai quali il signor Pieroni, unitamente ad altri, era stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Ancona a procedimento penale in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 640 bis c. p., 216 L.F. ed 8 D. L. g. s. n. 74/2000.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Pieroni la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. osservando, in estrema sintesi, che la norma in questione stabilisce una sorta di automatismo in virtù del quale in capo agli amministratori che siano o siano stati componenti di un organo direttivo di una società calcistica cui sia stata revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16 N.O.I.F. - come per l'appunto il signor Pieroni e la società Ancona Calcio S.p.a. - deve necessariamente applicarsi la preclusione.

Rilevato dunque che alla Commissione Disciplinare è demandato unicamente il compito di verificare la sussistenza o meno dei presupposti formali e temporali per l'irrogazione della preclusione, infliggeva al signor Pieroni, come già detto, la sanzione appena detta.

Avverso tale decisione proponeva appello il signor Pieroni che non contestava i dati di fatto posti dalla Commissione Disciplinare a base della decisione, ma l'automatismo per effetto del quale, presenti certi presupposti, era giunta a sanzionarlo nella forma particolarmente severa, peraltro, della (sostanziale) espulsione dai ranghi federali; automatismo del tutto estraneo ai principi generali dell'ordinamento dello Stato e dunque da estromettere dall'ordinamento sportivo.

Rilevava, pertanto, che la sanzione avrebbe dovuto fondarsi su un completo accertamento dei fatti contestati e non sulla pedissequa applicazione delle indicazioni emergenti dagli atti di accusa del processo penale, peraltro assolutamente pregiudiziale al presente procedimento.

Per effetto di ciò chiedeva la sospensione di questo procedimento in attesa del giudizio penale ed, in subordine, l'esame nel merito della propria posizione. A questo fine evidenziava le molteplici ragioni sulla base delle quali ritenere l'insussistenza dei reati contestatigli e dunque la correttezza del proprio operato. Considerato, da ultimo ed in ogni caso, la particolare gravità della sanzione inflittagli, ne sollecitava il ridimensionamento.

L'appello del signor Pieroni, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini proce-

durali, è ammissibile ma può essere accolto solo per ciò che riguarda la sanzione.

Prendendo spunto dalla richiesta avanzata in via preliminare, e cioè la sospensione di questo procedimento in attesa della definizione del processo penale, bisogna far presente che nel caso del signor Pieroni la sanzione è stata applicata non sulla base dei fatti che hanno dato origine (a torto o a ragione poco importa in questa sede) a detto processo penale, quanto con riguardo alla revoca dell'affiliazione della società Ancona Calcio S.p.a., di cui il signor Pieroni era stato amministratore, a sua volta conseguita al fallimento della società. In aggiunta, dunque, alla ragione esposta dalla Commissione Disciplinare (l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto allo statale, sancito dalla nota legge n. 280 del 2003), da condividersi in pieno, vi è da dire che ogni indagine sui comportamenti del signor Pieroni che hanno dato luogo alle imputazioni penali è, in questa sede, del tutto superflua.

Venendo all'automatismo in forza del quale sarebbe stata applicata al signor Pieroni la sanzione bisogna osservare che dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F. emerge con chiarezza come la preclusione sia subordinata, sì, alla sussistenza dei dati di fatto della declaratoria di fallimento della società e della conseguente revoca dell'affiliazione, ma in realtà, ed a ben vedere, al giudizio espresso implicitamente ed in via generale dall'ordinamento federale in ordine alla condotta del dirigente di società che comunque, ed a prescindere da ogni eventuale altro profilo, non sia stato in grado di gestire una società e l'abbia condotta al fallimento.

E' la gestione, comunque inadeguata, della società da parte del dirigente che rileva ai fini della sanzione, che discende concettualmente, di conseguenza, non dalla verifica della sussistenza di meri dati di fatto (il fallimento e la revoca dell'affiliazione) quanto da una condotta (anche alla luce delle altre ipotesi di cui all'art. 16 citato) ritenuta comunque inadeguata alla sana ed utile gestione di una società sportiva ed al conseguimento dei fini generali del movimento calcistico. E' dal giudizio evidentemente negativo sulle capacità del dirigente della società che prende le mosse l'ordinamento federale, per comminare al dirigente medesimo la sanzione che non può che far consistere nel sostanziale allontanamento da ogni responsabilità e da ogni rapporto nell'ambito delle attività sportive federali.

Da ultimo la sanzione che, genericamente indicata come preclusione dall'art. 21 N.O.I.F., deve assumere natura e caratteristiche di una delle sanzioni tipizzate dal C.G.S. ed esattamente da quell'art. 14 che prende in esame le violazioni da parte (tra gli altri) dei dirigenti dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile (e riserva al Presidente federale l'eventuale preclusione).

Come nel caso del signor Pieroni che, avendo comunque dato causa alla revoca dell'affiliazione della società di cui era amministratore, ha violato le norme federali costituite dalle N.O.I.F.

La particolare gravità della condotta, quale desumibile dall'aver comunque condotto la società Ancona Calcio al fallimento, impone che la sanzione non sia meno grave della inibizione per il periodo massimo consentito di anni cinque (art. 14, comma 1. lettera e) e comma 2. C.G.S.), con proposta al Presidente federale di preclusione ai sensi del medesimo art. 14 comma 2. C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara parzialmente accolto l'appello come innanzi

proposto dal Sig. Pieroni Ermanno, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pieroni Ermanno nella inibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara parzialmente accolto l'appello come innanzi proposto dal Sig. Pieroni Ermanno, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pieroni Ermanno nella inibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DELLA POL. CEGLIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVO PIGNONE/POL. CEGLIE DEL 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 19 dell'8.12.2005)

La Polisportiva Ceglie presentava ricorso per posizione irregolare del calciatore Graziosi Vito, appartenente alla società Nuovo Pignone, in merito alla gara Nuovo Pignone/Pol. Ceglie del 20.11.2005 del Campionato Regionale Allievi del Settore Giovanile e Scolastico - Girone E.

Il ricorso è inammissibile in quanto mancante della firma del Presidente della Pol. Ceglie ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Ceglie di Ceglie del Campo (Bari), ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., per mancata sottoscrizione dell'appello e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DELL' A.S. ATLETICO NARDÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIURANNA GIUSEPPE FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 20 del 17 novembre 2005 il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia irrogava al calciatore Giuranna Giuseppe la squalifica fino a tutto il 31.12.2006 per i motivi di cui al referto di gara.

Avverso questa decisione proponeva rituale e tempestivo reclamo la A.S. Atletico Nardò eccependo la violazione degli articoli 30, comma 5 e 32, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevava la reclamante che la Commissione Disciplinare, nonostante la formale richiesta di audizione dell'interessato, esplicitata nei relativi motivi, aveva, per contro, deliberato senza ottemperarvi.

La A.S. Atletico Nardò eccepiva, pertanto, la violazione delle norme sul contraddittorio e confermava i motivi di merito.

Ciò premesso, osserva questa C.A.F. che il gravame è fondato e merita di essere accolto.

Statuisce, infatti, l'art. 32 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva che, per i procedimenti che si svolgono davanti alle Commissioni Disciplinari, le parti possono essere ascoltate purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

La A.S. Atletico Nardò, nei motivi di gravame, si è avvalsa di questa facoltà per cui la Commissione Disciplinare, nel disattendere la richiesta di audizione, ha violato le norme sul contraddittorio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Atletico Nardò di Nardò (Lecce), annulla, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., l'impugnata delibera per violazione del contraddittorio, e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per nuovo giudizio di merito. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

